



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIII - n. 2-2018
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

26



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIII – n. 2-2018
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Laricca, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni,
M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli
M. Ferrante, P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof. Ilaria Zuanazzi.

Presentazione

Anche questo numero della rubrica ha selezionato i documenti recenti di più stringente attualità e che maggiormente abbiano destato clamore, senza dimenticare quelle sentenze che permettano di cogliere ed inquadrare l'evoluzione dei vari orientamenti giurisprudenziali.

Per la Chiesa cattolica, una sentenza pakistana sulla trascrizione dei matrimoni religiosi, ed una decisione statunitense sull'oggetto della fede cattolica.

In merito ai rapporti di lavoro con organizzazioni di tendenza, in Germania sono stati fissati limiti alla licenziabilità.

A proposito dell'Islam, ecco sentenze tedesche sulla flessibilità struttura organizzativa delle confessioni religiose, e canadesi sui simboli religiosi in tribunale.

Riguardo alla laicità dello Stato, una sentenza francese sull'estensione dei cibi halal nelle mense scolastiche pubbliche.

Relativamente alla tutela del sentimento religioso, la sentenza d'assoluzione di Asia Bibi, una sentenza indiana sul requisito della premeditazione nella definizione del relativo reato, e la legge canadese che abroga il reato nel codice penale del Canada.

Parlando della libertà religiosa, ecco una sentenza scozzese sull'ampiezza del concetto di fede religiosa, una sentenza russa sullo svolgimento d'attività per organizzazioni religiose disciolte ex lege, una sentenza tedesca sulla libertà religiosa non transitiva.

Relativamente al finanziamento delle Chiese, una sentenza tedesca sugli effetti tributari dei matrimoni religiosi di mixta religio.

Venendo all'Ebraismo, una sentenza statunitense sullo stretto legame fra religione ebraica e Stato d'Israele.

Organizzazioni di tendenza

GERMANIA

Bundesarbeitsgericht, 25 ottobre 2018, n. 8/azr/501-14

www.bag.de

In ambito lavorativo, la discriminazione su base religiosa è possibile anche alle organizzazioni di tendenza solo se per attività ed incarichi strettamente legati alla religione stricto sensu.

La Chiesa Evangelica tedesca nel 2012 offre un lavoro a tempo determinato di durata biennale per svolgere ricerche, e preparare il relativo rapporto, sulle politiche antirazziste della Germania alla luce della Convenzione delle Nazioni Unite contro il razzismo: l'annuncio precisava che fosse richiesta l'appartenenza alla Chiesa Evangelica.

La ricorrente, pur più qualificata, non ottiene l'incarico perché di diversa fede

religiosa, e avvia azione giudiziaria per discriminazione; il primo grado la vede soccombente, perché il LAG di Berlino-Brandeburgo riconosce alla Chiesa, che è corporazione di diritto pubblico, come organizzazione di tendenza, il diritto ad assumere ed a conferire incarichi di lavoro favorendo i propri fedeli; in secondo grado, invece, il BAG le dà ragione, affermando che la discriminazione su base confessionale da parte pur delle organizzazioni di tendenza religiose è ammissibile solo per quegli incarichi ed attività strettamente e direttamente correlati con la fede religiosa.

Islam

GERMANIA

Bundesverwaltungsgericht, 20 dicembre 2018, n. 6/b/9418

www.bverwg.de

Una confessione religiosa non dev'essere necessariamente organizzata sotto forma d'un'unica e unitaria entità amministrativa, ma può anche avere la forma di una confederazione di associazioni, gruppi e comunità: requisito essenziale è solo che vi sia un'unica autorità centrale competente per decidere in maniera vincolante su questioni religiose.

La confederazione delle associazioni musulmane della Nordreno-Westfalia chiede l'inserimento dell'ora di religione islamica nelle scuole pubbliche del Land, che viene rifiutata dalle competenti autorità governative locali perché la richiesta non proviene da una confessione religiosa, ma da un gruppo di associazioni ad ispirazione religiosa.

Il Bundesverwaltungsgericht in un primo tempo conferma il rifiuto; la Confederazione allora opera un cambiamento statutario, che istituisce un Ufficio centrale per la dottrina islamica, con potere di prendere decisioni vincolanti solo in materia religiosa per tutte le organizzazioni islamiche aderenti, e ripropone la richiesta al Land, che nuovamente la respinge, e nuovamente la decisione è impugnata in sede amministrativa con un ricorso che questa volta il BVerwG accoglie, perché ritiene che, al di là dei vari aspetti organizzativi in cui si possa articolare, una confessione religiosa è definita dalla presenza d'un'autorità religiosa con potere di prendere decisioni vincolanti per i fedeli ad essa aderenti, e, essendo ora questo requisito presente, questa Confederazione islamica va riconosciuta come confessione religiosa, seppur non registrata, e dunque ha il diritto, ex art. 7 comma 3 sottocommi 1 e 2 GG, d'inserire la propria ora di religione nelle scuole pubbliche del Land.

CANADA

Cour d'Appel du Québec, 3 ottobre 2018, n. 500/9/26443/168

<http://courdappelduquebec.ca>

La neutralità dell'amministrazione della giustizia non significa che i giudici possano vietare d'indossare un simbolo religioso nelle aule di tribunale.

Nel 2015 il figlio della ricorrente fu fermato mentre guidava un veicolo a motore, intestato alla madre, che fu sequestrato per 30 giorni. Una settimana dopo, la madre chiede il dissequestro anticipato, previsto dallo Highway Safety Code e possibile però solo dietro autorizzazione del giudice, dopo una fase dibattimentale.

All'udienza, la madre si presenta indossando il velo; a domanda del giudice, risponde di portarlo perché è musulmana, ed esso è un simbolo religioso; il giudice sospende l'udienza e, dopo un'ora, chiede alla donna di toglierselo, in ossequio al Regolamento giudiziario del Québec, per il quale, ex art. 13, nelle aule di tribunale si deve stare a capo scoperto in segno di rispetto verso l'Autorità Giudiziaria; la donna eccepisce invocando la libertà religiosa, il giudice replica che in un'aula di giustizia non ci debbono essere simboli religiosi, e rinvia l'udienza a quando la donna sarà disposta a presentarsi in aula senza velo, cioè *sine die*.

Nel frattempo trascorrono i 30 giorni del sequestro ordinario, la vettura viene dissequestrata e la causa nel merito si estingue, tuttavia la donna presenta reclamo per violazione della sua libertà religiosa, e le viene data ragione: escludere la religione dalle aule di tribunale è estraneo alla tradizione canadese ed al suo ordinamento costituzionale.

Laicità dello Stato

FRANCIA

CAA di Nantes, 19 ottobre 2018, n. 17NT03030

<http://nantes.cour-administrative-appel.fr/>

Una mensa scolastica comunale non può organizzarsi in modo da servire solo cibi halal, ciò violerebbe il principio costituzionale di laïcité.

Due genitori musulmani chiedono che la mensa scolastica comunale utilizzi solo cibo halal, o, in alternativa, preveda piatti halal per il loro figlio che la frequenta: mentre mangiare cibo halal non crea problemi ai bambini non musulmani, mangiare cibo non halal crea problemi al loro figlio.

Dalla Mairie giunge una risposta negativa, che i genitori impugnano per via amministrativa, ma sono soccombenti: da un lato, infatti, un pasto specifico ed a parte, dato il suo costo *extra*, è possibile, e peraltro previsto dal regolamento della mensa, solo per ragioni mediche (con necessaria documentazione), ed è quindi escluso nel caso di specie, mentre, dall'altro, riorganizzare la mensa scolastica comunale con cibi halal implicherebbe che lo Stato si facesse carico, cioè sostanzialmente riconoscesse, prescrizioni religiose d'una specifica confessione, ciò che violerebbe il principio di *laïcité*.

Sentimento religioso

INDIA

Supreme Court, Criminal Jurisdiction, 31 agosto 2018, n. 44/2018

<https://www.sci.gov.in>

La sanzione penale per chi offende il sentimento religioso d'una parte della popolazione è perfettamente costituzionale, ma è indispensabile la premeditazione.

In un film, un'attrice indiana canta, e danza sulle relative note, una canzone che alcuni fedeli musulmani dello Stato del Telangana hanno considerato offensiva verso la moglie di Maometto, avevano presentato denuncia, ed attrice, regista e produttore erano stati arrestati. Essi impugnano il provvedimento d'arresto, affermando di non aver voluto assolutamente offendere Maometto, come del resto emerge chiaramente dal film, e che le presunte offese sono frutto d'una lettura ipersensibile dei denunciati.

La Corte Suprema accoglie l'istanza, ribadendo la piena legittimità d'una sanzione penale per l'offesa del sentimento religioso d'una delle comunità che compongono l'India, ma sottolinea come il reato de quo richieda indispensabilmente la premeditazione.

CANADA

Legge sull'abolizione del reato d'offesa al sentimento religioso, 13 dicembre 2018.

<http://www.parl.ca/DocumentViewer/en/42-1/bill/C-51/royal-assent>

PAKISTAN

Supreme Court of Pakistan, 31 ottobre 2018, Asia Bibi vs the State et alii, n. 39-I/2015

<http://www.supremecourt.gov.pk>

La pena di morte è una sanzione che può essere comminata solo in caso di colpevolezza provata al di là di ogni ragionevole dubbio.

Sono perfettamente legittime sotto il profilo costituzionale sia il principio di sanzionare penalmente la blasfemia, sia il fatto che la sanzione possa essere anche la pena di morte, tuttavia la gravità della pena richiede assolutamente che la colpevolezza sia provata al di là d'ogni ragionevole dubbio.

Libertà religiosa

SCOZIA

United Kingdom Employment Tribunal, 4 agosto 2018, McEleny

vs H.M. Ministry of Defence

<https://www.judiciary.uk>

Una convinzione filosofica in un ideale determinato è una fede di tipo religioso, e quindi beneficia di tutti i diritti e prerogative riconosciute alle fedi religiose stricto sensu.

Un elettricista del Ministero della Difesa, di alto livello essendo qualificato per le riparazioni anche agli impianti elettrici dei missili balistici, nel 2016 si candida alla guida dello Scottish National Party; in base alle normative sulle neutralità politica degli addetti agli impianti top secret, gli viene tolto il nullaosta nucleare e viene destinato a lavorare solo in basi militari 'normali'.

Egli ricorre contro questa decisione ministeriale, sostenendo che la sua fosse non una convinzione politica, bensì una fede religiosa, e come tale non giustificasse il declassamento, da guardare quindi come discriminazione religiosa e perciò inammissibile.

Il Ministero nega che l'ideale dell'indipendenza della Scozia sia una fede religiosa, perché essa non avrebbe il carattere universale proprio delle religioni; il giudice respinge quest'argomento, affermando che la norma contro le discriminazioni religiose copra non solo le religioni stricto sensu, ma anche le convinzioni di tipo religioso, che sono quelle che condizionando in maniera sostanziale e determinante la vita di una persona: in quest'ambito rientra la causa dell'indipendenza della Scozia, che è quindi una fede di tipo religioso, sicché protetta contro la discriminazione, e dunque il declassamento è annullato.

FEDERAZIONE RUSSA

Tribunale distrettuale di Zheleznodorozhny, 6 febbraio 2019

<http://zheleznodorozhny.orl.sudrf.ru>

Lo svolgimento di attività religiose non autorizzate costituisce reato.

La sentenza di condanna di primo grado, ex art. 282 comma 2 c.p., riguarda un fedele danese dei Testimoni di Geova, che aveva continuato a svolgere attività religiose nonostante nell'aprile 2017 la Corte Suprema della Federazione Russa avesse sciolto l'Organizzazione religiosa dei Testimoni di Geova in Russia, e tutte le organizzazioni correlate, avendole riconosciute come estremiste.

GERMANIA

VG Osnabrück, 28 agosto 2018, n. 3/b/51.18

<http://www.verwaltungsgericht-osnabrueck.niedersachsen.de>

La libertà religiosa non ha sempre portata ecumenica.

Una dipendente pubblica di religione protestante desidera partecipare ad un pellegrinaggio diretto ad un santuario cattolico, chiede perciò un permesso straordinario che le viene rifiutato; ella ricorre contro questo diniego, rivendicando la lesione della sua libertà religiosa, ma le viene dato torto: se si appartiene ad una data religione e si vuole andare a visitare un luogo di culto d'un'altra religione, non si può invocare la libertà religiosa, ma caso mai il desiderio d'approfondimento culturale personale, che è cosa lodevolissima, ma non dà diritto a giorni di permesso straordinario.

Chiesa cattolica

PAKISTAN

Supreme Court of Pakistan, 16 gennaio 2019, n. 32642-P/2018

<http://www.supremecourt.gov.pk>

Le Autorità locali debbono continuare a registrare i matrimoni cattolici celebrati con rito religioso.

Invocare una lacuna legislativa, che pure esiste, per rifiutarsi di registrare civilmente solo i matrimoni religiosi cattolici costituisce violazione costituzionale del principio di non discriminazione su base religiosa, ed è quindi inammissibile.

STATI UNITI D'AMERICA

U.S. Supreme Court, 19 febbraio 2019, n. 18.548/2/192019

<https://www.supremecourt.gov/>

La libertà religiosa può essere invocata solo per difendere una religione, non è un argomento passepartout.

Un ordine di suore cattoliche rifiuta di vendere alcuni terreni di loro proprietà per farvi passare un gasdotto; i terreni vengono espropriati e le impugnazioni respinte per superiore interesse pubblico; l'Ordine allora presenta ricorso alla Corte Suprema invocando la libertà religiosa costituzionalmente protetta, affermando di opporsi all'uso dei loro terreni per far passare una struttura che aumenterà l'inquinamento ambientale, dato che la loro fede religiosa impone loro di proteggere e preservare la Terra come creazione di Dio.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile, perché su quei terreni non ci sono luoghi od edifici di culto, né alcuni ettari di terreno possono essere oggetto di culto da parte d'un ordine religioso della Chiesa cattolica.

Finanziamento delle Chiese

GERMANIA

OVG Lüneburg, 23 agosto 2018, n. 9/1a/120.17

<http://www.oberverwaltungsgericht.niedersachsen.de>

Nei casi di matrimonio anche religioso di mixta religio, pure il coniuge che appartenesse ad una confessione non riconosciuta, e quindi senza l'obbligo di Kirchensteuer, è tenuto a pagarla alla confessione religiosa dell'altro coniuge, a meno che non faccia dichiarazione di ateismo.

Coniugi appartenenti a due differenti confessioni religiose, una sola delle quali riconosciuta e quindi con la tassa ecclesiastica. Dopo il matrimonio civile, viene celebrato il matrimonio religioso misto, ed a quel punto la confessione riconosciuta chiede che la Kirchensteuer venga calcolata sull'ammontare complessivo del reddito della coppia, non solo su quello dei due suo appartenente, sulla base del fatto che, in quanto legato da matrimonio religioso, anche il coniuge appartenente alla confessione religiosa non riconosciuta avrebbe potuto beneficiare dell'assistenza spirituale dell'altra confessione, ed è quindi tenuto egualmente a pagarle la *Kirchensteuer*, a meno che non faccia formale dichiarazione di ateismo.

Ebraismo

STATI UNITI D'AMERICA

U.S. District Court Eastern District, Arkansas Times vs M. Waldrip et alii, 23 gennaio 2019, n. 4/18/cv/914/bsm.

La legge dell'Arkansas che richiede alle aziende e società che in qualunque modo ricevono fondi pubblici di certificare che non stanno boicottando Israele è perfettamente costituzionale.

Il particolarissimo legame che c'è fra lo Stato d'Israele e l'Ebraismo è tale che le decisioni di boicottare economicamente uno Stato, pur essendo in linea generale un legittimo mezzo d'esercitare pressione politica, se riferita ad Israele ha inevitabilmente la conseguenza, anche se forse non voluta, indiretta d'essere un atto di antisemitismo e di discriminazione su base religiosa, sicché lo Stato dell'Arkansas ha la piena legittimità costituzionale di decidere di non voler finanziare, in nessun modo, aziende che di fatto agiscono in modo contrario ai valori della Costituzione dell'Arkansas e di quella federale.